


La responsabilità del gestore di un impianto sportivo.

Avv. Barbara Agostinis
Docente di diritto dello sport Università di Urbino
Responsabile area giuridica
Scuola del Coni Marche
b.agostinis@libero.it

**Responsabilità collegata ad una
competizione sportiva (non
responsabilità fiscale)**




**Contesto particolare =
ambito sportivo presenta
delle peculiarità, regole
proprie...**

Sport = utilità sociale
funzione educativa e sanitaria

Però violenza, che deve essere
tollerata entro certi limiti



*Ratio
della liceità*




Utilità sociale dello sport
In ambito nazionale ed internazionale



ATLETA:

**AN della liceità della condotta
violenta non atto abdicativo della
vittima dell'illecito=scriminante**



**Ma utilità sociale dello sport
(ambito nazionale ed europeo),
Quindi violenza funzionale alla
competizione**

**Necessità di bilanciare
rispetto dei principi fondamentali Stato
esigenze sportive**

accettazione del rischio consentito:

**accettazione delle conseguenze lesive
nei limiti dell'alea normale
connaturata allo sport praticato**

“il rischio accettato e accettabile varia,
infatti,
seconda che si tratti di incontro tra
professionisti o fra dilettanti, di semplice
allenamento, o di gara amichevole, fino a
dovere diventare minimo nel caso di
incontri fra squadre di ragazzi o fanciulli”

non viene superato il rischio consentito se
è cagionato durante **un’azione (di gioco)**
finalisticamente inserita nello svolgimento della
gara e commessa con una **violenza compatibile**
con quella prevista dalle regole del gioco

collegamento funzionale
violenza compatibile

Quale è la violenza ammessa?

“Nel gioco del calcio, ad esempio, si potranno considerare come ipotesi rientranti nella violenza base le percosse o le lesioni lievi (graffi escoriazioni, ematomi) ricollegabili ad una carica spalla a spalla con l'avversario: tali offese consentono infatti alla vittima di continuare la partita e sono legate all'essenza stessa del gioco”

Partita amichevole

Esulerebbe invece dalla violenza base una lesione più grave (ad esempio frattura di un arto) in quanto impedisce il regolare svolgimento del gioco, obbligando lo sportivo che abbia subito l'offesa ad abbandonare la partita.

Oltre il rischio consentito,
illecito rilevante per il diritto statale:
illecito colposo
illecito doloso
civile/penale

N.B. VINCOLO DI GIUSTIZIA!!!

Obbligo di chiedere l'autorizzazione
alla Federazione per poter adire il
giudice

E...se l'incidente non è dovuto ad uno scontro di gioco, ma è imputabile ad altre carenze?

Quale responsabilità per gli altri soggetti coinvolti nella competizione o comunque nello svolgimento di attività sportiva o di fitness?

responsabilità civile (obbligo di risarcimento per qualunque fatto illecito, può essere anche a carico della società, possibilità di Assicurazione, ecc...)

contrattuale
extracontrattuale

Contrattuale (Art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”)

disciplina giuridica = Il danneggiato deve provare solo l’inadempimento (di avere subito un infortunio durante lo svolgimento dell’attività)
Entro 10 anni

Extracontrattuale (art. 2043 c.c. “**qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno**”):

- dolo/colpa,
- imputabilità,
- rapporto di causalità,
- danno ingiusto (lesione solo oltre il limite del rischio consentito)

Disciplina giuridica

Per essere risarcito il danneggiato deve provare:

Tutti gli elementi della fattispecie
(anche l'elemento soggettivo)

Entro 5 anni

Responsabilità penale (responsabilità personale *ex art. 27 Cost.*, per l'ente responsabilità amministrativa, non è possibile l'assicurazione, solo per reati tipici, dolo, colpa, ecc...)

- **Gestore dell'impianto;**

Ove si svolge una competizione (=organizzatore); di fitness; impianto sciistico....

- proprietario

- **Organizzatore della competizione;**

**RESPONSABILITA'
GESTORE
CHI è?**

**Gestore= persona fisica o giuridica
che mette a disposizione degli utenti
spazi e attrezzature**

Deve garantire la sicurezza e idoneità dei luoghi, sicurezza dell'integrità fisica degli utenti

**Diverso/coincidente con il proprietario
Diverso/ coincidente con
l'organizzatore**

Assenza di una normativa generale
per definizione di compiti e responsabilità



Dipende dal tipo di attività/impianto:

- Fitness terrestre/acquatico (L.R.)
- Attività federale (competizioni) = organizzatore
- Impianto sciistico

se gestore = proprietario



responsabilità anche per la manutenzione
straordinaria

(art. 2053 c.c. proprietario di un edificio o altra
costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla
rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a
difetto di costruzione o manutenzione)

Se gestore =detentore

detentore a qualsiasi titolo (contratto di locazione o
concessione)

responsabilità distinta dal proprietario=
m.o.

i rapporti proprietario/gestore sono regolati dal
contratto.

Gestore impianto fitness

Leggi regionali

Regolamento Regione Marche

28 febbraio 2005, n. 14.

**Requisiti degli impianti e delle attrezzature
per l'esercizio di attività motoria ricreativa,
ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 1° agosto
1997, n. 47.**

Palestre non affiliate ad una Federazione (esclusa attività sportiva scolastica)

a) disciplina i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'esercizio delle attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica e sportive in genere non regolamentate dalle federazioni sportive nazionali aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).....
ovvero non rientranti nei programmi di educazione fisica previsti dal competente Ministero;

L'apertura e l'esercizio dell'impianto sono subordinati ad autorizzazione comunale
(**revocata o sospesa** se vengono meno i requisiti)

rilasciata in presenza dei requisiti:

Conformità impianto e attrezzature al regolamento;

Polizza (**responsabilità civile obbligatoria**) a favore degli utenti per gli eventi dannosi derivanti dallo svolgimento dell'attività;

L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.

Se manca l'autorizzazione?

Sanzione pecuniaria (aumentata se
recidiva)

+

Chiusura dell'impianto fino
all'autorizzazione

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni e
l'applicazione delle sanzioni sono di competenza dei
Comuni che introitano i relativi proventi

Art. 8

(Sicurezza e benessere degli utenti)

TITOLARE (GESTORE):

Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale [può avvalersi di uno o più delegati] = impianto e attrezzature titolare dell'impianto= il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'impianto medesimo.

Art. 9 Altri responsabili della sicurezza
oltre al gestore

(Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario)

Fra il personale di cui al comma 1, **il titolare** dell'impianto individua un **direttore tecnico** che, tra l'altro:

**cura l'efficienza delle attrezzature
segnala al titolare eventuali carenze
dell'impianto;**

Direttore tecnico (anche altre regioni), figura centrale, organizzazione e controllo=*longa manus* del titolare

- a) **organizza le attività motorie programmate dal titolare;**
- b) **supervisiona/controlla lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;**
- c) **promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;**
- d) **cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell'impianto;**
- e) **assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui al comma 4 e gli operatori;**
- f) **imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente, secondo le indicazioni del responsabile sanitario e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori. il direttore tecnico deve acquisire per ciascun iscritto la relativa certificazione medica di buona salute, atta alla pratica sportiva non agonistica.**

**Il titolare dell'impianto utilizza un medico
(complessivamente è garante della sicurezza degli utenti sotto il profilo sanitario)**

- a) garantisce la tenuta di una apposita scheda riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando in essa **eventuali limiti rispetto all'attività svolta nell'impianto;**
- b) collabora con il titolare di cui al comma 1 dell'articolo 8 nell'allestimento delle strutture e delle attrezzature di primo soccorso;
- c) controlla che l'eventuale uso di integratori alimentari, di dichiarata e comprovata composizione, sia destinato a correggere problematiche cliniche;
- d) **collabora con il direttore tecnico nella personalizzazione delle attività ginniche praticate dall'utente.**

Solo compiti, non sanzioni:

se il direttore tecnico non cura l'efficienza delle attrezzature (non provvede alla manutenzione o non impedisce l'utilizzo) o non segnala carenze dell'impianto al titolare?

Responsabilità solidale fra titolare e direttore tecnico (entrambi hanno posizione di garanzia della sicurezza degli utenti),
secondo
quali norme?

Responsabilità

+risarcimento (direttore+gestore)

-mancato o negligente controllo dello svolgimento delle attività;

-mancata informazione al titolare dell'inefficienza o mancata cura;

Attività personalizzata: mancato rispetto delle direttive del responsabile sanitario, non corretta esecuzione degli operatori

Responsabilità direttore/gestore/istruttore se non è adeguato o non è svolto correttamente

Per il fitness acquatico?

(tutto il fitness è disciplinato a livello regionale)
riferimento nazionale:

Atto intesa Stato-Regioni 16 gennaio 2003

Delibera di giunta (24 luglio 2006)
silenzio sul numero di bagnini (Cass.
23/06/2010 n.27367)

**il gestore risponde della sicurezza
dell'impianto**

anche dei dipendenti  **datore di lavoro**
è sempre responsabile degli illeciti compiuti da
dipendenti (art. 2049 c.c.)

Se durante lo svolgimento di attività
motoria



Danni ad un utente dell'impianto
responsabilità (norma cardine art.
2043 c.c. = prova della colpa)

GESTORE= Art. 2051 c.c.
(presunzione di colpa)

**“responsabile dei danni cagionati dalle cose in
custodia, salvo la prova del fortuito”**

**Custode= detiene la “cosa”/impianto con potere
di controllo e sorveglianza
(macchinari, attrezzature...)**

**anche priva di un dinamismo causale, il fatto si
verifica per fatto esterno, es. insidia**

Oltre al 2043 c.c.
art. 2050 c.c. se impianto pericoloso

Pericolosità non ex post,

*(verificarsi del danno è indice di pericolosità), ma ex ante, tenendo conto della quantità e qualità dei danni che l'attività può causare –in base a comune esperienza e dati statistici-
(esempio anche molteplici normative)*

La gestione di una piscina non rientra tra le attività incluse fra quelle pericolose "ex lege" ai sensi dell'art. 2050 c.c.; la prova della pericolosità, da fornirsi secondo una prognosi postuma "ex ante", ossia sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'evento, spetta al danneggiato". (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2005 n. 10027).

“a norma dell’art. 2050 c.c. la pericolosità deve essere tale per la natura stessa dell’attività o per i mezzi adoperati dall’agente, mentre non può parlarsi di pericolosità quando il pericolo sia insito non nell’attività svolta dall’agente, ma nel modo in cui i terzi si servono di tale attività”. Con riferimento al caso in esame, intanto **non si ravvisa pericolo in una piscina di nuoto** in quanto l’utente della piscina, per sua incapacità o per imprudenza o per stato di salute, non riesce a nuotare, mentre l’esercizio della piscina è svolto nell’interesse di persone che si presume sappiano stare in acqua.

**danneggiato prova del rapporto di causalità,
danneggiante prova liberatoria= caso
fortuito/adozione di tutte le misure**

**Anche per il gestore Sicurezza= rispetto della cautele
secondo la normativa vigente? (non sempre sufficiente)
Anche ordinaria diligenza**

diversa la
prova liberatoria

art. 2043/2050 c.c

prova di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno, non solo previste dalla legge, ma regole di diligenza e prudenza dalle regole di comune esperienza,

CASISTICA:

**1) Cass. civ. 1° ottobre 2004 n. 19653
(responsabilità comune-gestore palazzetto);**

**2) Trib. Monza 16 aprile 2004
(responsabilità gestore campo da calcetto
reti non adeguatamente ancorate e lampione non
protetto);**

**3) Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008 n. 858
(cyclette difettosa)**

Cass. 28 ottobre 1995 n. 11264

responsabilità gestore campo da tennis
(distorsione tibio-tarsica)

1° grado= condanna *ex art. 2051 c.c.* per mancata
manutenzione

2° grado= riforma, il campo da tennis non è “cosa” idonea
strutturalmente a produrre danno, colpa dell’utente perché ha
omesso di controllare il terreno prima di cominciare

3° grado= condanna, responsabilità del gestore *ex art. 2051*
c.c.

dovere di custodia anche per “cose” prive di dinamismo causale

Se l’incidente è dovuto non a carenze
strutturali, ma a “problemi di salute”
dell’utente?

Ad omessa o errata diagnosi delle condizioni di
salute?

Attività non agonistica (DM
28/02/1983)
(certificato di buona salute dal
medico di base)

Attività agonistica

Visita di idoneità **specifica allo sport che atleti intendono svolgere o svolgono** secondo indicazioni ministeriali **DM 18/02/1982**

(visite specifiche secondo la cadenza indicata, medico dello sport, centro accreditato, ecc...)

Regione marche:

Registro regionale informatico centralizzato
Solo centri accreditati **possono/devono** inserire i dati
entro un certo tempo

Presidenti delle società **possono/sono tenuti** a
verificare se gli atleti hanno ottenuto l'idoneità

RESPONSABILITA' (anche penale)

Fitness e salute utente:

no norme statali (né d.m. 1982 né 1983)
leggi regionali (Marche ok)
se silenzio, ad es. fitness acquatico:
responsabilità anche se non è obbligatorio
certificato;
autodichiarazione = **più economica, ma non**
valida;
clausole di esonero (anche per
competizione)

Gestore può anche organizzare una
competizione sportiva


Organizzatore:

Chi è?

Organizzatore=
persona fisica o giuridica (anche
associazione/società sportiva) che
promuove, assumendosi le relative
responsabilità, l'incontro di uno o più
atleti con lo scopo di raggiungere un
risultato sportivo, indipendentemente
dalla presenza o meno di spettatori.

Non rileva la forma giuridica, ma la finalità –competizione-

Assumendosi la responsabilità



quali doveri deve rispettare (la cui
inosservanza è il presupposto della
responsabilità)?

deve predisporre le misure
necessarie a garantire la sicurezza e
l'incolumità degli atleti, del pubblico e
degli ausiliari

Controllare la sicurezza e l'idoneità dei luoghi
(insufficiente l'omologazione);
controllare la regolarità mezzi, la salute degli atleti
(assistenza sanitaria?),

Quali cautele deve predisporre?

- è sufficiente il rispetto delle norme regolamentari?
- o è necessario anche l'osservanza di altre precauzioni (secondo diligenza e prudenza)? (*orientamento maggioritario, ratio regolamenti incompleti*)

Tribunale Milano, sez. X, 23 febbraio 2009, n. 2430

L'organizzatore è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, rispettando le **prescrizioni specifiche** e le **norme generali di prudenza**. L'attività agonistica, infatti, implica **accettazione del rischio da parte di chi la pratica**, l'accettazione è circoscritta al **cd. rischio consentito**, vale a dire a quello che può ritenersi **costituire la normale alea inerente la pratica di quel determinato sport** e **non anche ricomprendere un'alea eccezionale**, o che comunque **non tragga giustificazione diretta dalla stessa pratica sportiva**, corretta e regolamentata
(esempio per obsolescenza dell'impianto).

Eliminare i pericoli dell'impianto/neutralizzare le fonti di pericolo, solo rischio connesso alla pratica sportiva

Distinzione fra **rischio consentito** (riferito alla prestazione sportiva e ad essa funzionale)=**a carico della vittima** e rischio **riconducibile**, ad es. a **carenze dell'impianto**

Solo nel primo caso [rischio consentito] può accettarsi che **l'eventuale effetto lesivo** (es. infortunio da scontro con altro giocatore, caduta accidentale ecc.) **verificatosi in danno dell'atleta, rimanga a suo carico** ma **non** nel secondo caso, es. **se l'incolumità del competitore è stata messa a repentaglio proprio dalle stesse caratteristiche dell'impianto sportivo.**

L'organizzatore sportivo deve adottare **tutte le cautele necessarie alla sicurezza** (non solo quelle specifiche) di atleti e pubblico, modulate in rapporto ai rischi che la programmata manifestazione sportiva consente di prefigurare secondo un ponderato giudizio prognostico che tenga conto di tutte le circostanze del caso.

Organizzatore deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni agli atleti e ai terzi.

Ottenere la licenza dall'autorità di pubblica sicurezza se manifestazione in luogo aperto al pubblico o a pagamento;

Predisporre un servizio di assistenza sanitaria;

Ottenere l'agibilità e l'idoneità dell'impianto

Verso gli atleti è sufficiente che abbiano predisposto le cautele per contenere il rischio nei limiti del consentito

A che titolo è responsabile?

Se evento a pagamento



responsabilità contrattuale

(garantire la visione dello spettacolo e l'incolumità fisica dello spettatore)

Se a titolo gratuito o verso altri
soggetti = extracontrattuale:

1) art. 2043 c.c. (prova della
colpa/causalità);

2) art. 2050 c.c.(prova liberatoria)

Attività pericolosa:

a) *ex lege* (patente generale di pericolosità);

b) dal giudice *ex ante* in concreto
(gravità e quantità di illeciti)

NB:

**le clausole di esonero
da responsabilità
del gestore o organizzatore per danni
alla salute dell'utente sono nulle!!!**

1) Trib. Milano, 12/11/1992, in Resp.civ. prev. 1993, p.616
(responsabilità organizzatore partita squash);

2) Trib. Messina 28 settembre 2006

Caso Giampà- Partita di calcio Messina Lecce, un
giocatore sbattuto cartellone pubblicitario “rotativo”
(sistema di rotazione delle alette temporale) posizionato
a bordo campo. figc a due metri e 50 dalla linea di
rettangolo di gioco, sufficiente??

**Adozione di altre cautele necessarie a evidenziare il
pericolo e a proteggere l’ostacolo,**

**Insufficiente il rispetto di norme regolamentari perché
disciplinano solo aspetti tecnici**

3) Trib. Milano 23 febbraio 2009 n. 2430 atleta contro
vetrata (neutralizzare fonti di pericolo con misure
ulteriori)

Se gestore organizza corsi?

Trib. Genova 4 maggio 2000, in riv. dir. sport., 2000, p. 690

Responsabilità contrattuale

Gestore che organizza corsi deve:

Garantire insegnamento disciplina (Karate) e integrità fisica
atleta

Doveri organizzativi e vigilanza

**Deve vigilare sugli istruttori, sullo svolgimento delle lezioni e
dei corsi (livelli omogenei) e deve impartire disposizioni per
evitare che si superi la “zona di rischio” accettata dall’atleta**

(piccole lesioni)

Responsabilità civile anche della
società/gestore per gli illeciti dei
dipendenti, collaboratori, allenatori....



art. 2049 c.c.

“Padroni e committenti sono
responsabili degli illeciti compiuti dai
domestici e commessi nell’esercizio
delle incombenze cui sono adibiti”

Gestore ha il dovere di vigilanza e di controllo sull'attività che si esercita nella struttura e sull'operato del personale (collaboratori, direttore tecnico, responsabile sanitario ed istruttori), con conseguente responsabilità per fatti illeciti compiuti da questi, ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Presupposto per la responsabilità dell'art. 2049 c.c. è: **il rapporto di preposizione** o dipendenza, in cui un **soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui** ipotesi tipica è il lavoro subordinato eseguito per conto e sotto la direzione di altri
altre fattispecie in cui il preposto realizza un'opera o un servizio sotto il controllo o la sorveglianza del preponente -anche in mancanza di un contratto- posto che l'elemento imprescindibile è costituito dalla **presenza di un incarico conferito dal preponente** al preposto con conseguente potere di controllo, vigilanza, direzione

serve anche il collegamento funzionale
dell'illecito con le mansioni svolte dal
dipendente;

Quindi si esclude la responsabilità
solo quando il danno è cagionato al di fuori
della prestazione lavorativa dei soggetti
“dipendenti”

esempio quando si tratta di fatti commessi
durante lo svolgimento dell'attività privata.

Responsabilità penale (personale):

Nel caso di lesioni, morte...



Reato anche con omissione *ex art. 40 c.p.*

“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico
di impedire equivale a cagionarlo”

Prova dell'omissione + del fatto che intervento omesso
avrebbe evitato l'illecito

Gestore di impianti sciistici

legge 24/12/2003 n. 363

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.

Ratio della disciplina normativa: regolamentare la diffusione della pratica sciistica, “sport di massa”...



Non attività agonistica

obblighi dei gestori= garantire la sicurezza degli utenti (artt. 3 e 7)

Art.3) I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 **assicurano** agli utenti **la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza**, provvedendo alla **messa in sicurezza** delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni.



I gestori hanno l'obbligo di **proteggere** gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.(discrezionalità)

2) I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso ed il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Quali responsabilità per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza?

Art. 4 responsabilità civile dei gestori
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

**Se inadempimento = sanzione
amministrativa
+ provvedimenti relativi alla licenza**

Al gestore che non abbia
ottemperato all'obbligo di cui al
comma 1 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

manutenzione e innevamento programmato

1 I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo **o altri pericoli atipici**, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere **chiusa**. Le **segnalazioni** riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo **ben visibile** al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti (**vento forte**).

A che titolo?

Il gestore è un custode (art. 2051 c.c.)

risponde dei danni derivanti dalla cosa che ha in custodia, salvo...



risponde solo dei rischi connessi alla cosa (sue anomalie, dell'impianto di risalita/cattiva manutenzione della pista), non dei rischi connessi alla normale pratica dello sci, né dei danni derivanti dal comportamento della vittima

Responsabilità contrattuale

skypass (contratto atipico)

pagamento del corrispettivo consente:
godere dei servizi di risalita e impianto ;
curare anche la discesa in sicurezza

LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORE:

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte **sono responsabili** del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048 c.c. comma 2).

“Le persone indicate dai commi precedenti **sono liberate** dalla responsabilità **soltanto se provano** di non avere potuto impedire il fatto” (comma 3).

Per eventi lesivi che un atleta cagiona ad un **altro atleta** (responsabilità esterna)



art. 2048/2047 c.c.;



fatto illecito=fatto lesivo della sfera di terzi

art. 2048 c.c. precettori:
insegnano una disciplina sportiva per
incarico pubblico o privato (allenatori e
istruttori anche non abilitati);

ratio della responsabilità:
violazione del dovere di vigilanza

mancata adozione di tutte le cautele
necessarie ad evitare il danno

Prova liberatoria= non avere potuto
impedire il fatto



avere esercitato la sorveglianza con la
diligenza diretta ad impedire il fatto

-fatto imprevedibile e non evitabile nonostante
la dovuta sorveglianza

Gesto improvviso e repentino:

t1= prova liberatoria purchè non
negligente;

t2= non libera, è prevedibile
soprattutto nel caso di ragazzi

Dovere di vigilanza
non è determinato in astratto con
riguardo ad un modello generale

Ma in concreto, quindi dipende da
vari fattori:

pericolosità dello sport; livello di
apprendimento; età (a-solo per
minorenni; b-anche maggiorenni, se c'è
rapporto di causalità)

In ogni caso:
non è sufficiente intervenire dopo
l'inizio della serie causale,
ma bisogna adottare le misure per
evitare che la serie causale si
verifichi

N.B. intervento preventivo!!!

Insufficiente la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociata nella produzione del danno, ma richiede anche la **dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo** favorevole all'insorgere di detta serie causale" (Cass. 27/03/1984 n. 2027).

Se la causa è ignota?

Se l'istruttore non ha fornito la prova dell'impossibilità di impedire il fatto

+

Non è possibile ricostruire le esatte modalità dell'evento

Cass.= responsabilità dell'istruttore

responsabilità dell'allenatore **non solo per mancata sorveglianza**, ma anche per **metodologia d'allenamento** e conseguenze sullo stato di salute degli atleti (si pensi alle conseguenze derivanti da **carichi di lavoro eccessivi** o alla **ripresa affrettata** dell'attività sportiva **dopo un infortunio**, ipotesi può comportare la responsabilità solidale dello **staff sanitario oltre che della società sportiva, alle condizioni di salute**)

Dal 31 marzo 2009

è in vigore

il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 16 aprile 2008 in materia di:
“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi”